COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.01.2001
COM(2001) 12 definitivo

2001/0018 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa allerestrizioni in materia d'immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

INTRODUZIONE E CONTESTO

Il pentabromodifenil etere (pentaBDE) è un ritardante di fiamma bromurato utilizzato quasi esclusivamente nella produzione di schiuma poliuretanica flessibile per mobili e rivestimenti che appartiene ad un gruppo di dieci sostanze: gli eteri di difenile polibromurati. Sul mercato sono presenti tre ritardanti di fiamma a base di eteri di difenile polibromurati; gli altri due, decaBDE e octaBDE, vengono utilizzati in applicazioni diverse dalla schiuma poliuretanica. La presente proposta di direttiva mira ad introdurre disposizioni armonizzate per quanto riguarda commercializzazione ed impiego del pentaBDE.

I rischi per l'ambiente presentanti dal pentaBDE sono stati valutati a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti. Tale valutazione ha portato ad individuare la necessità di ridurre i rischi causati dal pentaBDE per l'ambiente, derivanti dalla produzione e dall'impiego di schiuma poliuretanica contenente pentaBDE. Nel parere del 4 febbraio 2000 il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEA) ha confermato le conclusioni della valutazione del pentaBDE ribadendo la necessità di ridurre i rischi al fine di proteggere l'ambiente. Nel parere del 19 giugno 2000 il CSTEA ha altresì confermato la propria inquietudine circa l'esposizione al pentaBDE dei bambini allattati al seno ed ha ribadito che i crescenti livelli di pentaBDE nel latte materno potrebbero essere riconducibili ad un impiego non ancora identificato.

Nel contesto del regolamento (CEE) n. 793/93 la Commissione ha adottato il xx.xx.2001 una raccomandazione relativa ad una strategia di riduzione dei rischi che prevede restrizioni alla commercializzazione ed all'impiego di pentaBDE e di articoli contenenti pentaBDE per controllare i rischi che comportano per l'ambiente la produzione e l'impiego di schiume poliuretaniche. La Commissione ha inoltre raccomandato che ogni eventuale provvedimento prenda in considerazione le preoccupazioni circa l'esposizione dei neonati attraverso il latte materno.

Sulla base della valutazione dei rischi nonché della strategia raccomandata nel contesto del regolamento (CEE) n. 793/93 per ridurli ed in considerazione del principio di precauzione (Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, COM/2000/0001) la Commissione propone di limitare la commercializzazione e l'impiego di pentaBDE e di articoli contenenti pentaBDE.

Gli eteri di difenile tecnici disponibili in commercio sono miscele e contengono molecole con un numero variabile di atomi di bromo. Il pentaBDE è inoltre presente a basse concentrazioni nell'ottabromodifenil etere (octaBDE) tecnico. È in corso la valutazione dei rischi potenziali dell'octaBDE (tecnico) nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93; una volta completata tale valutazione si potranno all'occorrenza raccomandare provvedimenti volti a ridurre i rischi.

Per quantificare il pentaBDE sono disponibili tecniche analitiche quali la GC-MS (gascromatografia/spettrometria di massa), che sono anche in grado di distinguere tra octaBDE e pentaBDE tecnici.

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA E CONSIDERAZIONI IN TEMA DI SUSSIDIARIETÀ

Obiettivi della prevista proposta rispetto agli obblighi della Comunità
La proposta mira a preservare il mercato interno ed a proteggere la salute umana e l'ambiente prendendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi.

Possibilità d'intervento a disposizione della Comunità
L'unico intervento possibile è la presentazione di una proposta di modifica (la ventiquattresima) della direttiva 76/769/CEE.

Opportunità di una legislazione uniforme in rapporto all'eventuale insufficienza di un'impostazione basata sulla definizione d'obiettivi il cui conseguimento è affidato agli Stati membri
La proposta relativa alla ventiquattresima modifica stabilisce norme uniformi circa il pentaBDE per tutelare il mercato interno e garantisce al contempo un livello elevato di protezione della salute e dell'ambiente. La proposta di ventiquattresima modifica rappresenta l'unico strumento per raggiungere tali risultati, giacché definire obiettivi risulta insufficiente.

GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA

La valutazione dei rischi nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 individua i rischi presentati dal pentaBDE ed un strategia per ridurre tali rischi. La proposta della Commissione attua in modo armonizzato la strategia di riduzione dei rischi contemplata dal regolamento (CEE) n. 793/93 ed impedisce la frammentazione del mercato interno causata da iniziative unilaterali degli Stati membri.

COSTI E BENEFICI

Costi
Si ritiene che la direttiva proposta non dovrebbe porre particolari problemi all'attività industriale o commerciale. Sono disponibili ritardanti di fiamma alternativi convenienti sotto il profilo sia tecnico che economico. Rispetto al volume d'affari dei settori interessati i costi sono esigui in termini sia di costi *una tantum* di riformulazione che di costi annuali.

Benefici
I benefici della proposta consistono nella protezione del mercato interno e nella tutela della salute e dell'ambiente. La proposta non comporterà un aumento dei rischi di incendio o dei pericoli per l'ambiente data la disponibilità di adeguati ritardanti di fiamma alternativi.

PROPORZIONALITÀ

La ventiquattresima modifica apporterà benefici in termini di mercato unico e di protezione della salute e dell'ambiente. Tali risultati comporteranno costi modesti.

CONSULTAZIONI DURANTE LA PREPARAZIONE DELLA VENTIQUATTRESIMA MODIFICA

Nell'elaborare la proposta si è proceduto a consultare esperti degli Stati membri e dell'industria, quest'ultima rappresentata dal CEFIC (Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica).

CONFORMITÀ AL TRATTATO

La presente proposta intende tutelare il mercato interno e allo stesso tempo intende garantire un livello elevato di protezione della salute e dell'ambiente; essa risulta pertanto conforme all'articolo 95, paragrafo 3 del trattato.

CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

In applicazione dell'articolo 95 del trattato si applica la procedura di codecisione con il Parlamento europeo e dev'essere consultato il Comitato economico e sociale.

2001/0018 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa allerestrizioni in materia d'immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale[2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[3],

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 14 del trattato va instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(2) I rischi per l'ambiente presentanti dal pentaBDE sono stati valutati in base al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalla sostanze esistenti[4]. La valutazione dei rischi ha individuato la necessità di ridurre i rischi che il pentaBDE presenta per l'ambiente. Nei pareri del 4 febbraio 2000 e 19 giugno 2000 il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEA) ha confermato le conclusioni della valutazione del pentaBDE ed ha ribadito la necessità di ridurre i rischi al fine di proteggere l'ambiente. Il CSTEA ha inoltre confermato l'inquietudine circa l'esposizione al pentaBDE dei bambini allattati al seno ed il fatto che i crescenti livelli di pentaBDE nel latte materno potrebbero essere riconducibili ad un impiego non ancora identificato.

(3) Nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 la Commissione ha adottato una raccomandazione[5] relativa ad una strategia di riduzione dei rischi presentati dal pentaBDE, la quale prevede restrizioni alla commercializzazione ed all'impiego di

---

1 GU C , , p. .
2 GU C , , p. .
3 GU C , , p. .
4 GU L 84, 5.4.1993, p. 1.
5 GU C , , p. .

pentaBDE al fine di controllare i rischi per l'ambiente. La Commissione ha inoltre raccomandato che ogni futuro provvedimento prenda in considerazione gli aspetti relativi al rischio d'esposizione dei neonati tramite il latte materno.

(4) Al fine di proteggere la salute e l'ambiente andranno proibiti l'uso di pentaBDE e la commercializzazione di articoli contenenti pentaBDE.

(5) Gli eteri di difenile tecnici disponibili in commercio sono miscele e contengono molecole con un numero variabile di atomi di bromo. L'ottabromodifenil etere (octaBDE) tecnico contiene pentaBDE, oltre ad octaBDE ed eptaBDE. È in corso la valutazione dei rischi potenziali dell'octaBDE (tecnico) nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93; la valutazione dei rischi non è stata ancora completata e sebbene sia possibile che in futuro vengano raccomandati provvedimenti volti a ridurre i rischi la presente proposta non dove porre limitazioni riguardanti l'octaBDE tecnico.

(6) La presenza di pentaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1% può essere identificata per mezzo di tecniche analitiche quali la GC-MS (gascromatografia/spettrometria di massa). Tali tecniche sono in grado di distinguere tra l'octaBDE ed il pentaBDE tecnici.

(7) La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione comunitaria relativa alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro[6] e le singole direttive basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva individuale a termini dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)[7] e la direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE viene modificato secondo quanto indicato dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002 [*un anno dalla sua entrata in vigore*]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall'1 luglio 2003 [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

---

[6] GU L 183, 29.6.1989, p. 1.
[7] GU L 196, 26.7.1990, p. 1.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La Presidente	*Il Presidente*

ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto [XX]:

"[XX] difenil etere, derivato pentabromato $C_{12}H_5Br_5O$	1. Non può essere immesso in commercio per l'impiego come sostanza o come componente di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa. 2. Non possono essere immessi in commercio articoli contenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa. 3. In deroga a quanto disposto sopra le presenti disposizioni non si applicano all'ottabromodifenil etere purché contenga meno del 5% "in massa" di difenil etere, derivato pentabromato.